

**Anno di formazione e di prova,
i periodi computabili per il compimento dei 180 gg.**

Tra i periodi computabili ai fini del compimento dei 180 giorni prescritti non vanno solo computati i giorni di lezione, ma anche altri periodi che di seguito si elencano con gli specifici riferimenti normativi:

- a) le domeniche e tutti gli altri giorni festivi, nonché le quattro giornate di riposo previste dalla lettera b), art. 1 legge 23.12.1977 n. 937; le vacanze natalizie e pasquali, il giorno libero;
- b) i periodi di interruzioni delle lezioni dovute a ragioni di pubblico interesse (ragioni profilattiche, elezioni politiche ed amministrative);
- c) i giorni compresi nel periodo che va dal 1° settembre alla data d'inizio delle lezioni (c.m. n. 180 dell'11.7.1979);
- d) il servizio prestato nelle commissioni degli esami di Stato;
- e) la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento indetti dall'Amministrazione scolastica, compresi quelli organizzati a livello di circolo o di istituto;
- f) il periodo compreso tra l'anticipato termine delle lezioni a causa di elezioni politiche e la data prevista dal calendario scolastico (c.m. 180 dell'11.7.1979);
- g) il primo mese di astensione obbligatoria per maternità (vedi scheda n. 50);
- h) il periodo prestato quale preside incaricato (art. 2, comma 2 del D.L. 21.9.1973 n. 567, conv. In legge 15.11.1973 n. 727, richiamato anche dall'art. 1, comma 2 della legge 10.6.1982 n. 349).